

IMPOSTE SUL REDDITO

La detrazione delle spese per gli addetti all'assistenza personale di Gennaro Napolitano

Le **spese** sostenute per gli **addetti all'assistenza personale**, nei casi di **non autosufficienza** nel compimento degli **atti della vita quotidiana**, danno diritto a una **detrazione Irpef** nella misura del **19%** (<u>articolo 15, comma 1, lett. i-septies</u>), <u>Tuir</u>).

Il beneficio spetta a condizione che il **reddito complessivo** non sia superiore a **40.000 euro**; in tale limite deve essere **computato** anche il **reddito dei fabbricati** assoggettato al regime della **cedolare secca** sulle locazioni.

Ai fini della detrazione, sono considerati **non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana** coloro che "necessitano di sorveglianza continuativa" o che **non sono** in grado di svolgere **almeno una** delle sequenti **attività**:

- indossare indumenti
- assumere alimenti
- deambulare
- espletare le funzioni fisiologiche
- provvedere all'igiene personale

Lo stato di non autosufficienza:

- può essere determinato anche da una sola delle condizioni sopra indicate
- deve derivare da una patologia
- deve risultare da certificazione medica

Pertanto, la detrazione **non compete** per le spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti (come ad esempio i bambini), la cui **non autosufficienza** non si ricollega all'esistenza di patologie (<u>circolare AdE 2/E/2005</u>, paragrafo 4).

Si ha diritto alla detrazione anche se non si è titolare del **contratto di lavoro** del personale addetto all'assistenza.

La detrazione riguarda sia le spese sostenute per la **propria assistenza** sia quelle sostenute per l'assistenza di uno o più **familiari**. Peraltro, non è richiesto che il **familiare assistito** sia a carico del soggetto che sostiene la spesa. Ne consegue che è possibile beneficiare dell'agevolazione anche se il familiare **non è** nelle condizioni per essere considerato **fiscalmente a carico**. Inoltre, **non è necessario** che il familiare non autosufficiente conviva con il soggetto che sostiene



l'onere (circolare AdE 2/E/2005, paragrafo 4).

Si ricorda che per familiari si intendono le persone indicate dall'articolo 433 cod. civ., vale a dire: il coniuge; i figli legittimi o legittimati e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; i generi e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Le **spese** devono essere certificate mediante **idonea documentazione**, che può consistere anche in una **ricevuta debitamente firmata**, rilasciata dal soggetto che presta l'assistenza.

Dalla documentazione, inoltre, devono risultare gli **estremi anagrafici** e il **codice fiscale** del soggetto che effettua il **pagamento** e di quello che presta l'**assistenza**. Nel caso in cui la spesa sia sostenuta a favore di un **familiare**, nella ricevuta vanno indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

Oltre che per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale (ad esempio, per le **badanti**), la detrazione spetta anche per le **prestazioni di assistenza** sono rese da:

- una casa di cura o di riposo, purché nella documentazione i corrispettivi riferiti all'assistenza siano certificati distintamente rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall'istituto ospitante (circolare AdE 10/E/2005 e risoluzione AdE 397/E/2008)
- una cooperativa di servizi; in tal caso, la documentazione rilasciata dalla cooperativa
 che intrattiene il rapporto contrattuale di assistenza deve contenere, oltre agli estremi
 anagrafici e al codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento ed
 eventualmente del familiare in favore del quale la spesa è stata sostenuta e ai dati
 identificativi della cooperativa stessa, la specifica concernente la natura del servizio
 reso (circolare AdE 17/E/2006, paragrafo 8)
- un'agenzia interinale; in questo caso la documentazione deve specificare la qualifica contrattuale del lavoratore (circolare AdE 7/E/2018, pagina 114)

La detrazione, invece, **non spetta** per:

- le spese sostenute per i **lavoratori domestici** (*colf*) con un inquadramento contrattuale **diverso** dagli addetti all'assistenza personale,
- i **contributi previdenziali** deducibili dal reddito in base a quanto previsto dal<u>l'articolo</u> 10, comma 2, Tuir.

La detrazione deve essere calcolata su un **ammontare massimo** di spesa pari a **2.100** euro. Tale limite è riferito al **singolo contribuente** indipendentemente dal **numero delle persone** a cui si riferisce l'assistenza. Pertanto, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo da indicare in dichiarazione non può superare 2.100 euro. Se **più soggetti** hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo **stesso familiare**, il limite deve essere



ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella Certificazione unica 2018 (punti da 341 a 352) con il **codice 15**. Non vanno indicate, invece, le spese sostenute nel 2017 che nello stesso anno sono state **rimborsate** dal **datore di lavoro** in sostituzione delle **retribuzioni premiali** e indicate nella Certificazione unica 2018 (punti da 701 a 706) con il codice 15. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

All'interno della dichiarazione dei redditi, le spese devono essere esposte con il codice "15" nel Quadro E, Righi da E8 a E10, del modello 730 e nel Quadro RP, Righi da RP8 a RP13, del modello Redditi PF.

Seminario di specializzazione

IL REDDITO PROFESSIONALE

Scopri le sedi in programmazione >